

Casa di Riposo “Mons. BENEDETTO BALSAMO”
In atto amministrata come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Villa Vittorio Veneto, n. 5 – 90046 MONREALE
Codice Fiscale 97176710826

_____°_____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 23

C O P I A

OGGETTO: procedura comparativa per il conferimento di un incarico di assistente sociale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Approvazione graduatoria di merito.

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di maggio con inizio alle ore 15,30 presso la Sede Arcivescovile, sita in questa Via Arcivescovado n. 3, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Sigg.:

			Presente	Assente
<i>Mons. Michele</i>	<i>PENNISI</i>	Presidente	P	
<i>Dr. Silvio</i>	<i>BUCCELLATO</i>	Componente	P	
<i>Dr. Massimo</i>	<i>CINA'</i>	Componente		A
<i>Don Nicola</i>	<i>GAGLIO</i>	Componente	P	
<i>Dr. Nicola</i>	<i>NOCERA</i>	Componente		A

Risultano, pertanto, presenti n. 3 componenti

Assiste la seduta il Sig. VIOLA Giovanni - Segretario

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Sigg. Componenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

•

IL SEGRETARIO

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 06 del 18 gennaio 2013 ha approvato l'avviso di procedura comparativa per il conferimento d'incarico professionale ad una assistente sociale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di anni 3 (tre)

DATO ATTO che il bando è stato reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del sito internet della Casa di Riposo per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 3 marzo 2013 e che entro i termini previsti dal bando, sono pervenute all'Ente 2 istanza di partecipazione così come certificato dal Segretario dell'Ente;

CONSIDERATO CHE, così come previsto dallo stesso bando sopracitato, le istanze pervenute sono state sottoposte all'esame di una Commissione Esaminatrice, appositamente nominata, per procedere alla verifica sull'ammissibilità alla selezione, sulla valutazione comparativa dei titoli e su colloquio

VISTA la nota del 12 aprile 2013, con la quale il Presidente della Commissione Esaminatrice ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tutta la documentazione relativa alle procedure attivate per la selezione comparativa, ivi compresi i verbali e l'elenco di soggetti in possesso dei requisiti richiesti e ritenuto idonei per avere superato il colloquio;

VISTO il vigente Statuto della Pia Opera;

VISTA la vigente la pianta organica;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali;

P R O P O N E A L C O N S I G L I O

APPROVARE la graduatoria di merito redatta dalla Commissione Esaminatrice sulla base della procedura comparativa per il conferimento d'incarico professionale ad una assistente sociale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di anni 3 (tre) di seguito riportata :

N.O	Cognome e nome	data di nascita	Punteggio attribuito
------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------

1	LANZA Rosalia	11 luglio 1980	24,00
---	---------------	----------------	-------

2) APPROVARE lo schema di contratto con la forma di co.co.co da stipulare con la candidata sopracitata

3) DARE ATTO che la graduatoria di merito con la presente approvata, è immediatamente efficace

4) AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione del suddetto contratto di co.co.co.

IL SEGRETARIO
Giovanni Viola

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta del Segretario;

VISTO il vigente Statuto della Pia Opera;

VISTA la vigente la pianta organica;

VISTA la legge regionale n. 22 del 09.05.1986;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente;

DELIBERA

APPROVARE la graduatoria di merito redatta dalla Commissione Esaminatrice sulla base della procedura comparativa per il conferimento d'incarico professionale ad una assistente sociale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di anni 3 (tre) di seguito riportata :

N.O	Cognome e nome	data di nascita	Punteggio attribuito
1	LANZA Rosalia	11 luglio 1980	24,00

2) APPROVARE lo schema di contratto con la forma di co.co.co da stipulare con la candidata sopracitata

3) DARE ATTO che la graduatoria di merito con la presente approvata, è immediatamente efficace

4) AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione del suddetto contratto di co.co.co.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è dichiarato di immediata esecuzione

o

Schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa

N. _____ di Repertorio

L'anno **duemilatredici**, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'Opera Pia "*Casa di Riposo Mons. Benedetto Balsamo*",

TRA

Casa di Riposo "Mons. Benedetto Balsamo", con sede in Monreale alla Via Villa Vittorio Veneto n. 5, c.f. 97176710826, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, S.E Mons. Michele PENNISI 23 Novembre 1946 a Licodia Eubea (CT), giusta autorizzazione del D.A. nr.684/Serv.7 del 28 maggio 2013 il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Ente, di seguito anche denominato per brevità "Amministrazione";

E

_____, nata a _____ il _____ e domiciliata a _____
Via _____ C.F. _____
di seguito denominata per brevità "Collaboratore"

PREMESSO

CHE con deliberazione n. _____ del _____ il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria di merito redatta dalla Commissione Esaminatrice sulla base della procedura comparativa per il conferimento d'incarico professionale ad una assistente sociale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di anni tre ai fini dell'espletamento delle prestazioni attinenti alla professione di assistente sociale in relazione ai servizi socio-assistenziali gestiti dalla Casa di Riposo nel quadro della normativa prevista dalle vigenti leggi in materia.

CHE con la predetta deliberazione è stato altresì approvato lo schema del presente contratto.

CHE la _____ a seguito dell'esito della procedura comparativa sopra citata è risultata idonea, per requisiti e specifiche conoscenze personali, a fornire le prestazioni di collaborazione di cui sopra;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

- a) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- b) L'Amministrazione conferisce a _____ l'incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa.
- c) La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Collaboratore, il quale non potrà avvalersi di sostituti.

ART. 2 Modalità di svolgimento della collaborazione

- a. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
- b. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell'Ente, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche dell'Amministrazione alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
- c. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con la Casa di Riposo Balsamo.
- d. Il rapporto di collaborazione sarà risolto diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui a seguito di verifica da parte dell'Amministrazione dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

ART. 3 Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per l'Amministrazione carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 4 -OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

A titolo esemplificativo le prestazioni professionali si estrinsecano nella seguente maniera:

- a) Svolge i compiti propri della qualifica rivestita, tiene i rapporti con le strutture pubbliche e private e con Enti Pubblici, per tutti i problemi relativi all'assistenza degli assistiti;
- b) assicura la presenza per almeno cinque giorni la settimana salvo variazioni da concordare con l'amministrazione
- c) tiene rapporti con i medici di base dei singoli assistiti, con il consulente medico dell'Ente ed il personale paramedico operante nella struttura;
- d) Cura i rapporti con gli anziani ricoverati al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo attuando piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali degli utenti;
- e) attiva le prestazioni assistenziali e gli interventi specifici di altri operatori, al fine di pervenire alla soluzione dei problemi individuati.
- f) Gestisce le pratiche amministrative per il disbrigo delle esigenze degli anziani ricoverati connesse a problemi psicomotori, di invalidità, di degenza;
- g) cura i contatti con i familiari e/o le persone all'uopo incaricate al fine di approfondire la conoscenza dell'ambiente di origine utile per un ottimale rapporto con i soggetti;
- h) Si preoccupa del tempo libero e programma in collaborazione con il personale di assistenza l'utilizzazione del tempo libero
- i) tiene rapporti con i medici di base dei singoli assistiti, con il consulente medico dell'Ente ed il personale paramedico operante nella struttura
- j) Riferisce al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, rappresentando i programmi che intende realizzare ed eventuali esigenze degli utenti, proponendone la soluzione.
- k) E' responsabile della tenuta di un archivio composto di schede dal contenuto socio – assistenziale, familiare ed ambientale degli assistiti.
- l) Gestisce le pratiche di ammissione e dimissione degli utenti collaborando nei rapporti con i familiari;

ART. 5 - decorrenza e durata dell'incarico

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° giugno 2013 e fino al 31 maggio 2016

ART. 6 Compenso

6.1 A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, la Casa di Riposo Mons. B.tto Balsamo corrisponderà al collaboratore un compenso annuo complessivo di euro diciannovemilatrecento al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali. Acconti di detto importo possono essere corrisposti al collaboratore in rate mensili previa presentazione di apposita relazione sulla collaborazione prestata. 6.2 - Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

La prestazione, oggetto del presente contratto, verrà resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà, in alcun modo, carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

6.3 Il rapporto, di cui al presente contratto, si sostanzia in una prestazione d'opera, regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 47, primo comma, lettera c-bis), del DPR. 22.12.1986, n. 917, e successive modifiche. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, l'Amministrazione opererà, a carico del Collaboratore, le ritenute fiscali secondo la normativa vigente.

6.4 Gli oneri fiscali, previdenziali o altro, eventualmente scaturenti dal presente atto, saranno carico al Collaboratore e all'Amministrazione secondo termini e modalità stabilite dalla Legge.

6.5 Alla risoluzione e/o al termine del presente contratto, il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente punto

6.6 Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

6.7 Tutti i dati e le informazioni, di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, posto in essere con il presente contratto e il successivo atto integrativo, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

6.8 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni, connesse al presente contratto, nonché per fini statistici

ART. 7 Estinzione del contratto

7.1 Il contratto termina, alla scadenza del termine concordato, senza necessità di disdetta alcuna ed obbligo di preavviso.

7.2 In ogni caso è concessa ad entrambi le parti il potere di recedere dal contratto prima della scadenza del termine mediante preavviso di mesi 1(uno) da comunicare a mezzo raccomandata a/r.

7.3 In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

7.4 Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2, 3 e 4;.
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico ovvero qualora si verificano impedimenti tali da non consentire l'espletamento delle attività necessariamente collegate alla figura professionale richiesta dall'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Prestatore di Lavoro

Il Presidente

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE : F.to: Mons. Michele Pennisi

I COMPONENTI PRESENTI:

F.to: Dr. Silvio Buccellato

F.to: Don Nicola Gaglio

IL SEGRETARIO : F.to Sig. Giovanni Viola

=====

Casa di Riposo "Mons. Benedetto Balsamo"
Certificato di Pubblicazione

_____ ° _____

Il sottoscritto Segretario della Pia Opera certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 10 giorni consecutivi come per legge dal _____ al _____.

IL SEGRETARIO DELLA P.O.
F.to: Giovanni Viola